

Pubblicato il 15/09/2017

N. 04809/2017 REG.PROV.CAU.
N. 07687/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7687 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Tosti, Lucia Iacoboni, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Bassi in via Crescenzo 82;

contro

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliavano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Comune di Bologna non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2017, pubblicato in GURI N. 123 del 29.05.2017 ed allegata tabella D.

e, quanto al ricorso per motivi aggiunti,

per l'annullamento, previa sospensione,

della nota del Ministero della Giustizia,
m_dg.DOG.10/08/2017.0151185.U

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento possa essere accolta in parte, limitatamente alla previsione, contenuta nell'art. 3, comma 4 del d.p.c.m. gravato - laddove subordina il riconoscimento e la corresponsione delle somme stabilite alla

rinuncia al contenzioso pendente - nonché alla nota del Ministero della giustizia impugnata con il ricorso per motivi aggiunti;

Considerato, infatti, che la disposizione appare lesiva del diritto di difesa;

Ritenuto, inoltre, che solo in ordine a tale aspetto provvedimentale, appare ravvisabile un pregiudizio che, ancorché economico, è di particolare rilevanza e difficile reintegrabilità, alla luce della specifica condizione finanziaria dell'ente ricorrente;

Ritenuto, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'istanza, di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima),

a) accoglie in parte l'istanza di sospensione cautelare, nei sensi di cui in motivazione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 luglio 2018.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Cicchese

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO